



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 359, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW;

Considerato che l'articolo 1, comma 360, della legge finanziaria 2007 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite

DECRETA

Art. 1

(Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, la detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:
 - a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);
 - b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).
2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.
3. La detrazione di cui al comma 1 compete relativamente alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.
4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, né per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

Art. 2

(Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza)

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.

Art. 3

(Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza)

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.

Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)
5,5	700	100	800
7,5	850	100	950
11	1000	100	1100
15	1200	100	1300
18,5	1500	150	1650
22	1800	150	1950
30	2200	150	2350
37	2600	150	2750
45	3300	200	3500
55	4000	200	4200
75	5300	200	5500
90	6100	200	6300

Art. 4

(Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori elettrici ad elevata efficienza)

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'articolo 1 sono tenuti a:
 - a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto;
 - b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.

Art. 5

(Variatori di velocità (inverter))

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

Art. 6

(Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter))

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocità (inverter).

Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)
7,5	1200	200	1400
11	1450	200	1650
15	1850	200	2050
18,5	2400	300	2700
22	2700	300	3000
30	3400	300	3700
37	3800	400	4200
45	4600	400	5000
55	5300	400	5700
75	6200	500	6700
90	7700	500	8200

Art. 7

(Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per variatori di velocità (inverter))

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'articolo 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.

Art. 8

(Cumulabilità)

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.
2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 9

(Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite)

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Art. 10

(Monitoraggio e comunicazione dei risultati)

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio di ciascun anno del periodo 2009-2011 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ALLEGATO A
(articolo 2)

Motori ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto si definiscono motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella 3 per le due differenti polarità.

I limiti di rendimento indicati in tabella 3 corrispondono a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza (CEMEP) per i motori in classe di efficienza 1 (eff1). La normativa di riferimento per la valutazione del rendimento è la EN 60034-2 e la EN 60034-1 per le tolleranze.

Tabella 3 - Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli
5,5	88,6%	89,2%
7,5	89,5%	90,1%
11	90,5%	91,0%
15	91,3%	91,8%
18,5	91,8%	92,2%
22	92,2%	92,6%
30	92,9%	93,2%
37	93,3%	93,6%
45	93,7%	93,9%
55	94,0%	94,2%
75	94,6%	94,7%
90	95,0%	95,0%

2. A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore ha un rendimento a pieno carico conforme a quanto prescritto al comma 1.
3. Ogni motore dovrà essere provvisto della documentazione di cui al comma 2.

(MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA)

Foglio ____

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale _____
 Comune _____ CAP _____ tel _____
 Via e numero civico _____
 CF o Partita IVA se persona giuridica _____

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: _____

Pos	Codice prodotto motore ad elevata efficienza	Potenza nominale (kW)	Nuovo acquisto o sostituzione (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTALE							

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: _____ kWh.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ attesta sotto la propria responsabilità che i motori ad elevata efficienza di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 e per essi è in possesso della documentazione tecnica richiesta nell'allegato A, dichiara inoltre che i componenti sostituiti sono stati trattati secondo quanto riportato nell'articolo 9.

Firma _____

- (1) scrivere **N** per nuovo motore, **S** per motore sostituito,
- (2) riportare la spesa di acquisto del motore come da articolo 3,
- (3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 3,
- (4) riportare la spesa detraibile calcolata come da articolo 3.

(VARIATORI DI VELOCITA' - INVERTER)

Foglio ____

Dati Richiedente: Nome Cognome o Ragione Sociale _____
 Comune _____ CAP _____ tel _____
 Via e numero civico _____
 CF o Partita IVA se persona giuridica _____

Tipologia attività utente: (contrassegnare, nelle caselle sottostanti, la categoria di appartenenza)

Industria a un turno di lavoro	Industria a due turni di lavoro	Industria a tre turni di lavoro	Industria stagionale	Impresa artigiana
Grande distribuzione	Edificio pubblico o privato	Ospedale	Utente privato	Altro

Sito di installazione finale dei componenti di cui al presente elenco: _____

Pos	Codice prodotto variatore di velocità	Potenza nominale (kW)	Macchina azionata (1)	Spesa acquisto (€) (2)	Spesa installazione (€) (3)	Spesa totale (€)	Spesa detraibile (€) (4)
				A	B	A+B	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTALE							

Risparmio energetico totale annuo stimato a seguito dell'utilizzo dei componenti sopra riportati: _____ kWh.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ attesta sotto la propria responsabilità che i variatori di velocità di cui alla presente scheda rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5.

Firma _____

- (1) scrivere, a seconda dei casi, la seguente sigla abbreviata : **V** per ventilatore, **P** per pompa, **CA** per compressore aria, **CF** per compressore frigorifero, **T** per trasportatore, **A** per altro,
- (2) riportare la spesa di acquisto del variatore di velocità come da articolo 6,
- (3) riportare la spesa forfetaria di installazione come da articolo 6,
- (4) riportare la spesa detraibile come da articolo 6.